

EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

CODICE PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Testo adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2017

1. **PREMESSA**

- 1.1 Il presente codice per il trattamento delle informazioni privilegiate (di seguito, il “**Codice**”) è adottato da EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (di seguito, “**EPS**” o la “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate, come di seguito specificata al paragrafo 2.
- 1.2 Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente: (a) la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come nel seguito definite) riguardanti EPS; nonché (b) le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, di tali informazioni.
- 1.3 Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a far data dal deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi dalla Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente Codice è adottato in attuazione, delle disposizioni nazionali, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento 596/2014**”), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione relativo agli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del Regolamento 596/2014 (il “**Regolamento 347**”) e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (il “**Regolamento 1055**”).

3. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- 3.1 Informazioni Privilegiate: costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi del presente Codice e sono soggette alla disciplina qui prevista quelle informazioni:
 - (a) che hanno carattere preciso, ossia che:
 - (i) si riferiscono a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (ii) sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento finanziario derivato;

- (b) che non sono state rese pubbliche;
- (c) concernenti direttamente o indirettamente EPS o gli Strumenti Finanziari di EPS; e
- (d) che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari di EPS o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinata circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui al presente paragrafo 3.2.

- 3.2 Persone Informate: tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate.
- 3.3 Registro delle Persone Informate: il registro delle Persone Informate.
- 3.4 Referente Informativo: il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, nominato dal Consiglio di Amministrazione di EPS, a norma del presente Codice.
- 3.5 Società Controllate: si intendono le società direttamente o indirettamente controllate da EPS, intendendosi per "controllo" quanto definito dall'art. 2359 del codice civile.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice:
 - (a) i membri degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dipendenti di EPS; e
 - (b) le Persone Informate (di seguito, congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**").
- 4.2 Ogniquale volta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell'ambito delle strutture interne di EPS, provvede a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del Codice, come integrato e/o modificato.
- 4.3 Gli amministratori delegati delle Società Controllate comunicano, senza indugio, ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 5.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza. Le Informazioni Privilegiate

devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal presente Codice e dalla disciplina applicabile.

- 5.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, i Soggetti Rilevanti non possono: (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini in quando l'ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate; (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni *sub (a)*; (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
- 5.3 È fatto assoluto divieto ai Soggetti Rilevanti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate non ancora comunicate al mercato a norma del presente Codice.

6. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

6.1 Consiglio di Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità al presente Codice - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

6.2 Amministratori Delegati della Società

6.2.1 Ciascuno degli Amministratori Delegati della Società (diversi dal Referente Informativo):

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- (b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

6.2.2 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato da uno degli Amministratori Delegati della Società, o da diverso soggetto da esso incaricato.

6.3 Referente Informativo

Il Referente Informativo:

- (a) assicura, con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dal presente Codice e dalla disciplina applicabile;
- (b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

6.4 Soggetti Rilevanti

6.4.1 Qualsiasi Soggetto Rilevante che ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività di EPS, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

6.4.2 Il Referente Informativo deve senza indugio informare ciascuno degli altri Amministratori Delegati di EPS in merito a ciascuna segnalazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 6.4.1 (la “**Segnalazione**”).

6.4.3 Ciascuno degli Amministratori Delegati di EPS (diversi dal Referente Informativo), ovvero - su richiesta di uno di questi - il Consiglio di Amministrazione:

- (a) valuta, con il supporto del Referente Informativo e delle strutture interne della Società, se l'informazione oggetto della Segnalazione possa effettivamente qualificarsi come Informazione Privilegiata; e
- (b) stabilisce se procedere ad effettuare una comunicazione al mercato, ovvero se ritardare tale comunicazione, in conformità alle disposizioni della disciplina applicabile.

7. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

7.1 La Società:

- (a) tramite il Referente Informativo, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- (b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- (c) comunica le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni;
- (d) pubblica e conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.

7.2 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità

dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (i) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

- 7.3 In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.
- 7.4 Quanto previsto dal paragrafo 7.3 trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

8. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

- 8.1 EPS può ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al pubblico;
 - (b) appare probabile che il ritardo nella comunicazione non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.
- 8.2 La Società può, sotto la propria responsabilità e fatte salve le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, ritardare la comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento.
- 8.3 La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'informazione privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, ricade integralmente sul soggetto obbligato. EPS dovrà quindi valutare sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico, sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.
- 8.4 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità: (i) in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di ciascuno degli Amministratori Delegati; o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui la Società decida di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, il Referente Informativo dovrà predisporre e conservare - su un supporto durevole, che assicuri l'accessibilità e la leggibilità delle informazioni - un documento che contenga le informazioni richieste dalla normativa applicabile e, in ogni caso, almeno i seguenti elementi:
- (a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso EPS; dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - ii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di EPS;

- (b) identità delle persone che presso EPS sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Il Referente Informativo deve inoltre curare qualsiasi modifica successiva delle informazioni contenute in tale documento.

- 8.5 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o ciascuno degli Amministratori Delegati sono tenuti ad adottare ogni misura ragionevolmente idonea ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata di cui viene ritardata la comunicazione e a monitorare, con il supporto del Referente Informativo, la permanenza delle condizioni indicate al precedente paragrafo 8.1 per ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata medesima.
- 8.6 Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle condizioni indicate al precedente paragrafo 8.1: (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 8.7. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita. In aggiunta, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

8.7 Nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata, la Società dovrà darne comunicazione per iscritto alla Consob, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al pubblico, al seguente indirizzo di posta elettronica consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" ed indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*", trasmettendo le informazioni richieste dal Regolamento 1055.

9. REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE

9.1 Norme generali

9.1.1 La Società ha istituito il Registro delle Persone Informate, tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.

9.1.2 Il Referente Informativo, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio a iscrivere le Persone Informate nel Registro delle Persone Informate e informa tempestivamente dette Persone Informate:

- (a) della loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate e degli aggiornamenti che le riguardano;
- (b) delle previsioni del presente Codice.

9.1.3 Il Registro delle Persone Informate è tenuto in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:

- (a) che l'accesso al Registro delle Persone Informate sia limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
- (b) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- (c) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

9.1.4 Il Referente Informativo trasmette il Registro delle Persone Informate alla Consob non appena possibile, dietro sua richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it.

9.2 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro delle Persone Informate

9.2.1 Il Registro delle Persone Informate è composto da: (i) una sezione permanente, in cui sono iscritte le Persone Informate che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate; e (ii) ulteriori sezioni distinte per ciascuna Informazione Privilegiata, nel quale sono iscritte le Persone Informate che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata cui la sezione si riferisce. Il Registro delle Persone Informate è tenuto in formato elettronico, in modo tale da garantire la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti, in conformità al Modello 1 del Regolamento 347.

9.2.2 Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è inserita una nuova sezione nella parte del Registro delle Persone Informate dedicata all'iscrizione dei soggetti che abbiano accesso occasionale a tali informazioni.

9.2.3 Le informazioni relative alle Persone Informate sono conservate per cinque anni dal

venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

9.3 Modalità di tenuta del Registro

- 9.3.1 Il Registro delle Persone Informate è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all'iscrizione delle Persone Informate, all'aggiornamento dei relativi dati e alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.
- 9.3.2 Al fine di rendere più efficace l'istituzione e l'aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché le competenti strutture interne, di EPS comunicano tempestivamente al Referente Informativo - ovvero alle persone da questi incaricate - i nominativi e i relativi dati delle Persone Informate, nonché gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.
- 9.3.3 La Società inserisce nel Registro delle Persone Informate i dati e le informazioni richiesti dalla legge. I dati inseriti nel Registro delle Persone Informate sono: (a) basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nel Registro delle Persone Informate.
- 9.3.4 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro delle Persone Informate, indicando la data dell'aggiornamento, quando:
- a) interviene una variazione dei motivi dell'inserimento di una persona già presente nel Registro delle Persone Informate;
 - b) deve essere inserita una nuova persona avente accesso ad Informazioni Privilegiate;
 - c) una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.
- 9.3.5 I soggetti iscritti nel Registro delle Persone Informate vengono informati per iscritto dalla Società (usando il modello di cui all'Allegato 1) in merito a: (a) l'iscrizione nel Registro delle Persone Informate, agli obblighi di legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (b) l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro delle Persone Informate; (c) la cancellazione dal Registro delle Persone Informate o la chiusura di una Sezione Principale. Ciascun soggetto interessato deve comunicare alla Società di aver preso atto di quanto comunicato. In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Codice e di tutto quanto sopra.
- 9.3.6 Il Registro delle Persone Informate è tenuto a cura del Referente Informativo, il quale provvede a:
- a) iscrivere senza indugio le Persone Informate, informando altresì tempestivamente le Persone Informate della loro iscrizione;
 - b) mantenere costantemente aggiornato il Registro delle Persone Informate;

- c) cancellare dal Registro le Persone Informate che non abbiano più accesso a Informazioni Privilegiate, informando altresì quest'ultime dell'avvenuta cancellazione; e
- d) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti.

9.4 Obblighi delle Persone Informate

9.4.1 Le Persone Informate sono tenute a conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice.

9.4.2 Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, le Persone Informate ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1 Modifiche ed integrazioni

10.1.1 Il consiglio di amministrazione di EPS apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative di EPS o ancora a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, il Codice sarà tempestivamente modificato e/o integrato a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57 /UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

10.1.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice.

10.2 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata al Referente Informativo, alla sua attenzione via fax al n. +39 02 8052 321 ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo giovanni.campolo@privateequitypartners.com, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: EPS Equita PEP SPAC S.p.A., via Turati 9, 20121 Milano;
- (b) se indirizzata ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 1 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

ALLEGATO 1

FORMAT INFORMATIVA AGLI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE

Oggetto: iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate istituito da EPS Equita PEP SPAC ex art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”)

Gent.mo/a [•]/ Spett.le,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 del MAR, nonché nel codice in materia di gestione delle informazioni privilegiate quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (il “Codice”), La informiamo che:

- Lei è stato iscritto nella sezione del Registro delle Persone Informate relativa a _____ OPPURE nella sezione permanente del Registro delle Persone Informate;
- le informazioni che la riguardano e inserite nella sezione del Registro delle Persone Informate relativa a _____ OPPURE nella sezione permanente del Registro delle Persone Informate sono state modificate in conseguenza di _____;
- Lei è stato cancellato dalla sezione del Registro delle Persone Informate relativa a _____ OPPURE dalla sezione permanente del Registro delle Persone Informate in quanto _____.

Le ricordo, inoltre, che

- i possessori di informazioni privilegiate inerenti a EPS Equita PEP SPAC S.p.A., ai fini del trattamento e della diffusione delle stesse, debbono attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate e alle prescrizioni contenute nel Codice (qui allegato);
- Lei è tenuto alla più completa riservatezza in merito alle informazioni privilegiate alle quali abbia accesso o delle quali venga comunque a conoscenza;
- l’inosservanza delle disposizioni relative al trattamento delle informazioni privilegiate configura gli illeciti penali e amministrativi identificati dalla normativa applicabile.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati: _____.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

EPS Equita PEP SPAC S.p.A.

Per presa d’atto

Allegato:

- Codice

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra

ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (il "**Codice Privacy**"), EPS Equita PEP SPAC S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza).

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione del Codice sarà effettuato ai soli fini: (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana e ad eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società in applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi.

Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità in precedenza esposti, sono la Consob, Borsa Italiana, il mercato ed eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario e per le finalità per le quali sono stati raccolti.

L'acquisizione dei dati personali richiesti in applicazione del Codice ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per EPS Equita PEP SPAC S.p.A. di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Resta, tuttavia, inteso che Lei sarà soggetto alle disposizioni di cui al Codice indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione.

Il titolare del trattamento è EPS Equita PEP SPAC S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, soggetto presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Privacy.